

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato**

Prot. n. 300/STRAD/1/3809.U/2022 - Roma, 4 febbraio 2022

OGGETTO: Art. 78 codice della strada. Semplificazioni

Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione al personale addetto ai controlli su strada, si trasmette la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 5350 del 13 febbraio 2021 esplicativa del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021 [1], emanato in attuazione dell'art. 78, comma 1 codice della strada (all. 1), i cui dettagli, anche di carattere operativo, sono compendati nell'allegata scheda illustrativa (all. 2).

\*\*\*\*\*

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE Stradiotto

---

[1] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021.

Allegato 1 alla circolare prot. n. 300/STRAD/1/3809.U/2022 dell'4.2.2022  
Circolare MIT 13.2.2021, n. 5350 (*già in banca dati associativa*)

Allegato 2 alla circolare prot. n. 300/STRAD/1/3809.U/2022 dell'4.2.2022

**Art. 78 codice della strada. Semplificazioni**

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 gennaio 2021 individua quali sono le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali non sono previste la visita e la prova presso gli uffici della motorizzazione civile [1], introducendo una procedura semplificata per l'aggiornamento della carta di circolazione. Infatti, in tali ipotesi [2], entro trenta giorni dal completamento dei lavori di adeguamento tecnico del veicolo effettuati da officine accreditate [3], l'interessato non deve più sottoporre il veicolo stesso a collaudo ma, per adeguare le risultanze informatiche e la carta di circolazione, è tenuto a presentare istanza di registrazione della modifica presso un ufficio della motorizzazione, ovvero presso uno studio di consulenza.

In caso di controllo stradale in cui sia accertata una delle modifiche suindicate, nelle more dell'aggiornamento della carta di circolazione, l'interessato può esibire la dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata dall'officina accreditata che attesta l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Il decreto prevede che le operazioni di modifica effettuate sui veicoli debbano essere annotate in ordine progressivo su un registro, tenuto presso l'officina accreditata [4], che deve avere le pagine numerate e deve essere preventivamente vidimato dall'ufficio della motorizzazione civile. Ciò consente, in caso di dubbio sulla genuinità del documento esibito in occasione del controllo su strada, di eseguire una verifica anche presso l'officina che ha effettuato i lavori, che è tenuta ad esibire il registro sopraindicato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La formulazione del decreto ministeriale induce a ritenere che le violazioni agli obblighi connessi alle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali ivi indicate non possano essere sanzionate ai sensi dell'art. 78, comma 3, del codice della strada, che punisce chi circola con un veicolo che non sia stato sottoposto a visita e prova quando ciò è richiesto dalla norma stessa.

Ciò in quanto, il citato decreto non prevede più l'obbligo di visita e prova cui si collegava la sanzione prevista dallo stesso art. 78, comma 3, del codice della strada.

Del resto, il principio di tassatività in tema di sanzioni amministrative esclude che la fattispecie punita dalla citata norma possa essere estesa anche a tali casi. Di conseguenza, il mancato aggiornamento della carta di circolazione richiesto per completare l'iter previsto dal decreto ministeriale integra una mera irregolarità amministrativa che, al momento, è priva di specifica sanzione.

Diversamente, quando la modifica di una delle caratteristiche costruttive elencate nel decreto non sia effettuata da un'officina autorizzata, in caso di circolazione, trova applicazione l'art. 71, comma 6, del codice della strada in quanto il veicolo modificato non è più conforme alle disposizioni tecniche dettate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per quanto riguarda, infine, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli che nel corso del tempo erano state sottratte dall'obbligo di visita e prova attraverso direttive e circolari e che non sono indicate nel decreto in argomento, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha precisato che le stesse non rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina, e devono continuare a ritenersi sottratte all'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione in quanto non riconducibili alla disciplina dell'art. 78 del codice della strada.

---

[1]Elencate nell'allegato A del decreto dell'8 gennaio 2021.

[2]La cui elencazione è tassativa.

[3]L'accreditamento deve essere fatto presso gli uffici della motorizzazione civile territorialmente competenti attraverso le procedure descritte nel decreto dell'8 gennaio 2021 e nella nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 febbraio 2021.

[4] Con indicazione del numero di targa e di telaio del veicolo, il nominativo dell'intestatario, il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata.